



# ATTO DI CONCESSIONE N. 1 DEL 15.12,2020

OGGETTO: Concessione alla Società EI Towers S.p.A. dell'occupazione di un'area della consistenza di mq. 28 per la presenza di uno "shelter" installato sulla struttura portante nelle immediate adiacenze del varco n. 33 all'interno dello Stadio "Diego Armando Maradona" (già Stadio "San Paolo"), in ottemperanza della normativa vigente in materia di occupazione di area pubblica in applicazione del canone C.O.S.A.P., fino alla data del 31 dicembre 2022, salvo ulteriore proroga concordata tra le parti.

# IL DIRIGENTE del Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi

### Vista

• la determinazione dirigenziale a contrarre n 3 del 15.12.2020 con la quale si autorizza la Società EI Towers S.p.A. all'occupazione di un'area della consistenza di mq. 28, per la presenza di uno shelter installato sulla struttura portante nelle immediate adiacenze del varco n. 33 all'interno dello Stadio "Diego Armando Maradona" (già Stadio "San Paolo"), per il ricovero di apparecchiature elettroniche, finalizzato alla compressione e alla trasmissione dei segnali TV, nonché per la realizzazione di un circuito in fibra ottica per la trasmissione in alta definizione degli eventi calcistici di serie "A", in ottemperanza della normativa vigente in materia di occupazione di area pubblica secondo le tariffe C.O.S.A.P, fino alla data del 31 dicembre 2022.

#### Premesso che

- la "Società Elettronica Industriale S.p.A." con istanza acquisita con protocollo n. 1963 in data 06 agosto 2010, corredata di un progetto tecnico, indirizzata al Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi, al Servizio Tecnico Impianti Sportivi (già Servizio P.R.M. Impianti Sportivi) e all'Assessorato allo Sport, ha manifestato la necessità di ottenere in concessione un'area di mq. 28 per l'installazione di uno shelter sulla struttura portante all'interno dello Stadio "Diego Armando Maradona" (già Stadio "San Paolo"), per il ricovero di apparecchiature elettroniche finalizzato alla compressione e alla trasmissione dei segnali TV, nonché per la realizzazione di un circuito in fibra ottica per la trasmissione in alta definizione degli eventi calcistici di serie "A";
- con istanza n. 7905-10/ps, acquisita con protocollo n. 2636 del 23 novembre 2010, indirizzata al Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi e al Servizio Tecnico Impianti Sportivi (già Servizio P.R.M. Impianti Sportivi), la "Società Elettronica Industriale S.p.A." ha chiesto l'autorizzazione per l'installazione definitiva dell'infrastruttura, offrendo, per la concessione in utilizzo della predetta area, un canone annuo di € 10.000,00, in linea con i canoni corrisposti dalla Società ad altri enti proprietari di stadi per installazioni analoghe;
- il Servizio Tecnico Impianti Sportivi (già Servizio P.R.M. Impianti Sportivi) con nota prot. n. 804 del 02 dicembre 2010 ha ritenuto congruo il canone di € 10.000,00 per l'installazione definitiva dello shelter;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 33 del 24 gennaio 2011 è stata approvata la concessione in utilizzo alla "Società Elettronica Industriale S.p.A." Gruppo Mediaset di un'area della consistenza di mq. 28, posta nelle immediate adiacenze del varco n. 33 all'interno dello Stadio "Diego Armando Maradona" (già Stadio "San Paolo"), necessaria per la posa in opera di uno "shelter" per il ricovero di apparecchiature elettroniche e per la realizzazione delle relative opere accessorie, al fine di realizzare un'infrastruttura di rete in fibra ottica per creare un circuito per la contribuzione in alta definizione dei segnali televisivi prodotti presso gli stadi di calcio di serie "A" collegati, per la durata di anni sei, rinnovabili di sei anni in sei anni, a decorrere dal 01 gennaio





2011, dietro pagamento del canone annuo di € 10.000,00 (escluso IVA), secondo un disciplinare contrattuale da sottoscrivere tra le parti la cui redazione è stata demandata per competenza al Servizio Gare e Contratti;

- con disposizione dirigenziale n. 1 del 26 aprile 2017 è stato preso d'atto del conferimento del ramo d'azienda da "Elettronica Industriale S.p.A." a "El Towers S.p.A." con sede legale in Lissone (MI) alla Via Zanella n. 21;
- con PG/2020/0087731 del 30 gennaio 2020, il Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi ha comunicato alla Società EI Towers S.p.A. la rideterminazione del canone, allineandolo alla normativa vigente in materia di occupazione di area pubblica, applicando le tariffe del canone C.O.S.A.P., adottato con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 29 marzo 2018 e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 29 marzo 2019;
- con nota PG/2020/419415 del 17 giugno questo Servizio ha comunicato all'Ufficio C.O.S.A.P. il pagamento di un bonifico della Società Ei Towers del 17 gennaio 2020, eseguito erroneamente sull'IBAN IT25V0760103400001010176145, intestato al Comune di Napoli Servizio Demanio e Patrimonio per l'importo di € 13.383,68, dal quale detratto un residuo a debito di codesta Società per l'annualità 2019 pari ad € 96,66 nei confronti dello Scrivente, il restante importo di € 13.287,02 risulta afferente al canone C.O.S.A.P. 2020.

#### Preso atto

- del programma 100 con PG/2020/786129 del Servizio Contrasto all'evasione e innovazione dei procedimenti tributari in relazione agli obblighi tributari la Società risulta regolare nei confronti nei confronti dell'Amministrazione Comunale;
- del DURC ONLINE, protocollo n. INAIL\_24796620 scadenza validità 09/03/2021, con il quale la Società EI Towers S.p.A. risulta regolare nei confronti di INPS ed INAIL.

#### Letto

• il regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone C.O.S.A.P., adottato con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 29 marzo 2018 e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 29 marzo 2019.

## Rilevato

• che allo stato la società EI Towers S.p.A. risulta nei confronti dell'Amministrazione comunale in regola con i pagamenti del canone per l'occupazione dell'area.

#### Ritenuto

- che lo Stadio "Diego Armando Maradona" (già Stadio "San Paolo") è un impianto sportivo di proprietà del Comune di Napoli, nel quale altre Società di telefonia occupano porzioni di area per l'installazione di infrastrutture analoghe, finalizzate alla trasmissione ad alta definizione degli eventi calcistici della serie "A";
- che in ottemperanza del Regolamento C.O.S.A.P, l'occupazione dell'area della società EI Towers S.p.A. deve essere regolarizzata ai fini amministrativi con il rilascio di un atto di concessione;
- ai sensi della citata normativa non sussistono motivi ostativi al suo rilascio.

# Attestata

- la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012 e ai sensi degli artt. 13, comma 1 lettera b) e 17 comma 2 lettera a), del Regolamento sui Controlli Interni, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 28 febbraio 2013;
- di aver espletato l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto, e che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, introdotto dall'art. 1 comma 41 della Legge n. 190/2012, degli artt. 6 e 7 del "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", di cui al D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli", approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 254/2014 e modificato con





deliberazione di Giunta comunale n. 217 del 29 aprile 2017, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali tali da impedirne l'adozione.

#### **CONCEDE**

• alla Società EI Towers S.p.A. l'occupazione di un'area della consistenza di mq. 28, per la presenza di uno "shelter" installato sulla struttura portante nelle immediate adiacenze del varco n. 33 all'interno dello Stadio "Diego Armando Maradona" (già Stadio "San Paolo"), per il ricovero di apparecchiature elettroniche, finalizzato alla compressione e alla trasmissione dei segnali TV, nonché per la realizzazione di un circuito in fibra ottica per la trasmissione in alta definizione degli eventi calcistici di serie "A", fino alla data del 31 dicembre 2022, salvo ulteriore proroga concordata tra le parti.

Lo scrivente Servizio garantisce il diritto di accesso alla parte occupata e alle relative strutture per ogni necessità di servizio, previa richiesta di autorizzazione con l'esclusione delle giornate e/o degli orari in cui lo Stadio è dato in concessione per lo svolgimento di manifestazioni sportive e/o di altra natura.

A fronte della concessione di occupazione dell'area di che trattasi, il concessionario è tenuto a corrispondere il relativo canone di concessione, in ottemperanza del regolamento per l'occupazione di suolo ed area pubblica, adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 29 marzo 2019, applicando le tariffe C.O.S.A.P. vigenti per la Categoria "A - Permanente". Le tariffe saranno aggiornate, annualmente ed automaticamente, in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente, come previsto dal regolamento vigente.

Il canone C.O.S.A.P. per l'annualità 2020 è stato così determinato:

CATEGORIA C.O.S.A.P.	•		CANONE ANNO 2020
"A" Permanente	28	168,41	4.715,51

ed è stato versato dalla Società EI Towers S.p.A. interamente in forma anticipata a mezzo bonifico bancario sul c/c avente IBAN IT25V0760103400001010176145 - intestato "Comune di Napoli" del Servizio Demanio e Patrimonio.

Per le annualità successive sarà cura dell'Ufficio C.O.S.A.P. competente trasmettere l'importo di quanto dovuto, il cui pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario sul c/c 49542608 - IBAN IT16O0760103400000049542608 - intestato a Comune di Napoli – C.O.S.A.P. Ordinario.

In ogni caso, il mancato pagamento del canone nei termini previsti, determinerà la risoluzione *ipso iure* del presente provvedimento.

## **OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

- La suddetta concessione è rilasciata a titolo personale con i seguenti obblighi a carico del concessionario:
- conoscere ed accettare il Regolamento C.O.S.A.P.;
- rispondere in proprio e risarcire per tutti i danni senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione dovessero derivare a terzi;
- osservare tutte le disposizione legislative, regolamentari e delle norme tecniche previste in materia, derivanti da disposizioni di legge nell'esecuzione delle attività connesse all'occupazione concessa;
- farsi carico della manutenzione ordinaria delle opere, eseguite negli spazi ed aree pubbliche e loro pertinenze, formanti oggetto della concessione;





- farsi carico della manutenzione straordinaria, finalizzata alla modifica delle caratteristiche dell'opera installata, che sarà subordinata al rilascio dell'autorizzazione e che dovrà essere richiesta per iscritto corredata di progetto tecnico al Servizio concedente;
- mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area occupata;
- non arrecare intralcio durante lo svolgimento degli eventi;
- evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica occupata e adiacente;
- richiedere espressa preventiva autorizzazione al concedente per qualsiasi tipo di accesso presso la struttura;
- richiedere alle Autorità competenti le autorizzazioni necessarie per l'esecuzione per eventuali lavori di manutenzione di qualsiasi natura, previa autorizzazione del competente Servizio Tecnico Impianti Sportivi, nonché all'esercizio delle attività oggetto del presente atto di concessione;
- osservare le disposizioni del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e non fornire a terzi notizie di cui venga in possesso tali da arrecare pregiudizio al concedente;
- divieto espresso al concessionario della facoltà di cedere il contratto, ovvero sublocare anche
  parzialmente gli spazi oggetto della concessione, ad eventuale altro gestore del servizio di che
  trattasi ed a terzi in genere; è, invece, data facoltà al concessionario di sublocare l'area occupata ad
  altre aziende del gruppo come tali documentalmente provate, dandone comunicazione scritta
  preventiva al concedente.

## Si precisa che il presente provvedimento:

- è subordinato alla sottoscrizione del Patto d'Integrità fra il Comune di Napoli e le Società concorrenti, ai sensi della deliberazione di Giunta comunale n. 797 del 3 dicembre 2015, con il quale è sancita la reciproca e formale obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno per l'anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, ai fini dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la corretta esecuzione, che resterà in vigore per tutta la durata della concessione;
- una volta sottoscritto il contratto, unitamente alla determina riportata in premessa, sarà inviato al competente Servizio Riscossione Canoni e altri Tributi, per gli adempimenti di competenza;
- può essere modificato, sospeso o revocato, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse che non rendano più possibile la realizzazione o il mantenimento dell'occupazione, senza obbligo di corrispondere alcun indennizzo;
- in caso di revoca della concessione o di scadenza della medesima, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dello stato dei luoghi con immediatezza e comunque, non oltre il termine stabilito dall'Amministrazione Comunale, in mancanza si provvederà di iniziativa addebitando le spese al concessionario.

Ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 la concessione sarà inserita nell'elenco dei provvedimenti finali adottati dai dirigenti, pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune di Napoli.

Il presente provvedimento sarà trasmesso a mezzo pec al concessionario che dovrà essere letto, accettato e sottoscritto a pena di decadenza.





Sottoscritto digitalmente dal dirigente del Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi dott.ssa Gerarda Vaccaro

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e ss.mm.ii. (CAD).

Il sottoscritto Barbieri Guido nato a Milano il 12 giugno 66 - C.F. BRBGDU66H12F205N domiciliato ai fini dell'incarico presso la Sede Legale della Società EI Towers S.p.A., munito dei necessari poteri di Amministratore Delegato nominato con atto del 18 aprile 2019 di aver letto, approvato ed accettato ogni condizione e segnatamente quelle inerenti la revoca e/o la decadenza di diritto della Concessione. La presente Concessione viene firmata, in segno di accettazione delle condizioni e prescrizioni anzidette, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio alla via Giacomo Zanella - Lissone 21 cap 20851

Sottoscritta digitalmente dal concessionario Procura Speciale Barbieri Guido

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e ss.mm.ii. (CAD).